

# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 21 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **quattro** del mese di **novembre**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Vulpitta Giulio.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Prima dell'apertura dei lavori consiliari, il Presidente riferisce che tale avvocato =====ha pubblicato sul profilo Facebook "Solo avvocati e diritto" il seguente post:

*"Ordine di Trapani... ti fanno pagare per depositare l'istanza di ammissione (on line) al patrocinio a spese dello Stato! Cose dell'altro mondo, proprio in tema con hallooween!!!!"*

Sul punto il Presidente ricorda che il COA nel 2016 scelse di utilizzare un sistema telematico per la presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'obiettivo di una gestione in ambiente informatico dell'enorme mole di documentazione che quotidianamente veniva presentata dagli avvocati per i cittadini che intendevano beneficiare del patrocinio a carico dell'Erario.

La società informatica Echo Sistemi s.r.l. propose la soluzione ad oggi in uso, ovviamente, trattandosi di una soluzione proposta da una società commerciale, il servizio prevedeva un costo a carico del soggetto utilizzatore, senza alcun entrata in favore dell'Ordine, ma esclusivamente in favore della società fornitrice del servizio.

Il Consiglio, ritenuto che l'oggetto del messaggio diffuso dall'Avv. ===== presenta caratteri diffamatori e denigratori nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, dispone la trasmissione di apposita nota al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ===== per le determinazioni conseguenziali.

Alle ore **15,15**, il Presidente dà atto che si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del giuramento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte dell'Avv. Mazzara Vincenzo, che ha ottenuto la re-iscrizione nell'Albo degli Avvocati nella seduta del 21 ottobre 2021.

Viene introdotto in aula l'Avv. **Mazzara Vincenzo**, nato a Erice (TP) il 10/04/1990, il quale viene chiamato a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ripetendo la seguente formula:

*“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.*

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale inserito agli atti del fascicolo personale, il Consigliere Segretario dichiara l’Avv. **Mazzara Vincenzo**, come sopra generalizzato, immesso nella funzione di Avvocato.

Quindi, il Presidente, nel formulare al neo avvocato le più sincere congratulazioni, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.20 e dà atto che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Alle ore 15,20, il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 2) Iscrizione elenco avvocati patrocinio a spese dello Stato;
- 3) Domande di iscrizione nell’elenco nazionale difensori d’ufficio;
- 4) Domande di permanenza nell’elenco nazionale difensori d’ufficio;
- 5) Iscrizione Albo Avvocati;
- 6) Cancellazione Albo Avvocati;
- 7) Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
- 8) Cancellazione Registro Praticanti Avvocati
- 9) Compiuta pratica;
- 10) Pratica forense;
- 11) Formazione professionale forense;
- 12) Preventivi;
- 13) Varie;
- 14) Comitato Pari Opportunità.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 884/2021 G.P., N. 893/2021 G.P., N. 894/2021 G.P., N. 895/2021 G.P., N. 896/2021 G.P., N. 899/2021 G.P., N. 901/2021 G.P., N. 902/2021 G.P., N. 904/2021 G.P., N. 905/2021 G.P., N. 906/2021 G.P., N. 908/2021 G.P., N. 909/2021 G.P., N. 910/2021 G.P., N. 912/2021 G.P., N. 914/2021 G.P., N. 915/2021 G.P., N. 916/2021 G.P., N. 917/2021 G.P., N. 918/2021 G.P., N. 919/2021 G.P., N. 920/2021 G.P., N. 921/2021 G.P., N. 922/2021 G.P., N. 923/2021 G.P., N. 924/2021 G.P., N. 925/2021 G.P., N. 926/2021 G.P., N. 927/2021 G.P., N. 928/2021 G.P., N. 930/2021 G.P., N. 931/2021 G.P., N. 932/2021 G.P., N. 933/2021 G.P., N. 934/2021 G.P., N. 935/2021 G.P., N. 936/2021 G.P., N. 937/2021 G.P., N. 938/2021 G.P., N. 939/2021 G.P., N. 940/2021 G.P., N. 941/2021 G.P., N. 942/2021 G.P., N. 943/2021 G.P., N. 944/2021 G.P., N. 945/2021 G.P., N. 946/2021 G.P., N. 947/2021 G.P., N. 948/2021 G.P., N. 949/2021 G.P., N. 950/2021 G.P., N. 951/2021 G.P., N. 952/2021 G.P., N. 953/2021 G.P., N. 954/2021 G.P., N. 955/2021 G.P., N. 956/2021 G.P., N. 957/2021 G.P., N. 958/2021 G.P., N. 959/2021 G.P., N. 960/2021 G.P., N. 961/2021 G.P., N. 962/2021 G.P., N. 963/2021 G.P., N. 964/2021 G.P., N. 965/2021 G.P., N. 966/2021 G.P., N. 967/2021 G.P., N. 968/2021 G.P., N. 969/2021 G.P., N. 970/2021 G.P., N. 971/2021 G.P., N. 972/2021 G.P., N. 973/2021 G.P., N. 974/2021 G.P., N. 975/2021 G.P., N. 976/2021 G.P., N. 977/2021 G.P., N.

978/2021 G.P., N. 979/2021 G.P., N. 981/2021 G.P., N. 982/2021 G.P., N. 983/2021 G.P., N. 984/2021 G.P., N. 985/2021 G.P., N. 986/2021 G.P., N. 987/2021 G.P., N. 988/2021 G.P., N. 989/2021 G.P., N. 990/2021 G.P., N. 991/2021 G.P., N. 992/2021 G.P., N. 993/2021 G.P., N. 994/2021 G.P., N. 995/2021 G.P., N. 996/2021 G.P., N. 997/2021 G.P., N. 998/2021 G.P., N. 999/2021 G.P., N. 1001/2021 G.P., N. 1002/2021 G.P., N. 1003/2021 G.P., N. 1005/2021 G.P., N. 1006/2021 G.P., N. 1007/2021 G.P., N. 1009/2021 G.P., N. 1010/2021 G.P., N. 1011/2021 G.P., N. 1014/2021 G.P., N. 1015/2021 G.P., N. 1016/2021 G.P., N. 1017/2021 G.P., N. 1018/2021 G.P., N. 1019/2021 G.P., N. 1020/2021 G.P., N. 1021/2021 G.P., N. 1022/2021 G.P., N. 1023/2021 G.P., N. 1024/2021 G.P., N. 1025/2021 G.P., N. 1026/2021 G.P., N. 1027/2021 G.P., N. 1028/2021 G.P., N. 1029/2021 G.P., N. 1030/2021 G.P., N. 1032/2021 G.P., N. 1033/2021 G.P., N. 1034/2021 G.P., N. 1035/2021 G.P., N. 1037/2021 G.P., N. 1038/2021 G.P., N. 1039/2021 G.P., N. 1040/2021 G.P., N. 1041/2021 G.P., N. 1042/2021 G.P., N. 1043/2021 G.P., N. 1044/2021 G.P., N. 1045/2021 G.P., N. 1046/2021 G.P., N. 1047/2021 G.P., NN. 1049/2021 G.P., N. 1050/2021 G.P., N. 1051/2021 G.P., N. 1052/2021 G.P., N. 1054/2021 G.P., N. 1055/2021 G.P., N. 1056/2021 G.P., N. 1057/2021 G.P., N. 1058/2021 G.P., N. 1059/2021 G.P., N. 1061/2021 G.P., N. 1062/2021 G.P., N. 1063/2021 G.P., N. 1064/2021 G.P., N. 1066/2021 G.P., N. 1068/2021 G.P., N. 1069/2021 G.P., N. 1070/2021 G.P., N. 1071/2021 G.P., N. 1072/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 25/10/2021 dell'Avv. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, iscritto al n. 1003 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 24/10/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Letta l'istanza dell'Avv. D'Angelo Vito; Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/10/2021 dall'Avv. **Alagna Salvatore**, nato a Trapani il 05/04/1958, iscritto al N. 166 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 11/06/1991, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta esonerato dagli obblighi formativi per anzianità di iscrizione all'albo e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Alagna Salvatore**, nato a Trapani il 05/04/1958 (LGNSVT58D05L331J). Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

\*\*\*\*\*

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29/10/2021 dall'Avv. **Frazzitta Iolanda**, nata a Erice (TP) il 18/10/1973, iscritta al N. 415 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 23/09/2003, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che la istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Frazzitta Iolanda**, nata a Erice (TP) il 18/10/1973 (FRZLND73R58D423E). Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l'apposita piattaforma informatica gestionale dedicata:

Avv. **Aloisio Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;

Avv. **Amoroso Domenico**, nato a Palermo il 17/12/1966;

Avv. **Bambina Davide**, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970;

Avv. **Castiglione Giacomina**, nata a Trapani il 27/02/1962;

Avv. **Ciacio Damiano**, nato a Palermo il 12/10/1979;

Avv. **Duca Valerio**, nato a Palermo l'11/05/1975;

Avv. **Gabriele Lorenzo Simone**, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989;

Avv. **Gianquinto Dario**, nato a Trapani l'11/11/1971;

Avv. **Grassa Domenico**, nato a Palermo il 20/06/1983;

Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;

Avv. **Gucciardo Antonino**, nato a Palermo il 03/01/1983;

Avv. **Guitta Michele**, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;

Avv. **Messina Salvatore**, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;

Avv. **Messina Claudio**, nato a Palermo il 12/06/1979;

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. **Mollica Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987;

Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. **Ravazza Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984;

Avv. **Spanò Alberto**, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale e l'adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell'anno 2020 almeno 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014 ovvero, nel caso dell'Avv. =====, per avere nell'anno 2020 beneficiato dell'esonero dagli obblighi formativi; Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità dei presenti, previa dichiarazione di astensione dei Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Guitta Michele per le relative posizioni,

#### **ESPRIME**

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Aloisio Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;

Avv. **Amoroso Domenico**, nato a Palermo il 17/12/1966;

Avv. **Bambina Davide**, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970;

Avv. **Castiglione Giacoma**, nata a Trapani il 27/02/1962;

Avv. **Ciacio Damiano**, nato a Palermo il 12/10/1979;

Avv. **Duca Valerio**, nato a Palermo l'11/05/1975;

Avv. **Gabriele Lorenzo Simone**, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989;

Avv. **Gianquinto Dario**, nato a Trapani l'11/11/1971;

Avv. **Grassa Domenico**, nato a Palermo il 20/06/1983;

Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;

Avv. **Gucciardo Antonino**, nato a Palermo il 03/01/1983;

Avv. **Guitta Michele**, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;

Avv. **Messina Salvatore**, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;

Avv. **Messina Claudio**, nato a Palermo il 12/06/1979;

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. **Mollica Maria**, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987;

Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. **Ravazza Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984;

Avv. **Spanò Alberto**, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/9/2021 dal Dott. =====, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consigliere Segretario ricorda che il Dott. =====, all'atto dell'iscrizione, ha dichiarato di essere titolare di due incarichi di collaborazione continuata e coordinativa conferiti rispettivamente da =====.

===== omissis =====.

Il Dott. =====, invitato a fornire notizie su una eventuale ulteriore proroga dell'incarico con =====, con pec del 15/10/2021, ha trasmesso copia della proroga sino al 31.12.2021 dell'incarico.

Il Consiglio, letta l'istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati presentata dal Dott. =====ed esaminata la documentazione allegata, vista la natura e la durata degli incarichi, richiamata la delibera consiliare del 25/02/2021 con la quale il Consiglio, chiamato a pronunciarsi su analoga fattispecie, a seguito di richieste presentate da alcuni iscritti all'Albo al fine di ottenere una pronuncia circa la sussistenza di una eventuale ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'incarico di collaboratore amministrativo professionale che gli stessi avrebbero assunto presso ===== con contratto di lavoro autonomo, ha ritenuto che le mansioni che il dipendente avvocato avrebbe svolto all'interno della struttura amministrativo-burocratica dell'Ente, pur con caratteristiche rinvenibili in un rapporto di lavoro autonomo, presentavano profili che si pongono in evidente contrasto con l'art. 18, comma 1 lett. a) , della L. n. 247/12, che sancisce espressamente l'incompatibilità di qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, preso atto delle risultanze emerse e prima ancora di pronunciarsi sulla istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati del

Dott. =====, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 commi 7 e 12 della Legge 247/2012, ad unanimità, delibera di sospendere ogni decisione e di invitare il richiedente a fornire, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della odierna delibera, eventuali osservazioni, che il Consiglio valuterà prima di adottare qualsiasi decisione, in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità sopra rilevata.

Dispone, inoltre, di comunicare che è facoltà del richiedente chiedere di essere sentito personalmente.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20/10/2021 dall'Avv. **Rimpici Noemi**, nata a Erice (TP) il 30/04/1983, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 01/11/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Rimpici Noemi è stata iscritta al N. 908 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 26/01/2016;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Rimpici Noemi non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Rimpici Noemi**, nata a Erice (TP) il 30/04/1983, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 01/11/2021.

*Avverte l'Avv. Rimpici Noemi che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/10/2021

dall'Avv. **Nota Tommaso**, nato a Erice (TP) il 10/04/1988, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Nota Tommaso è stato iscritto al N. 1041 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/01/2021;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Nota Tommaso non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Nota Tommaso**, nato a Erice (TP) il 10/04/1988, dall'Albo degli Avvocati.

*Avverte l'Avv. Nota Tommaso che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/10/2021 dall'Avv. **Ingrasciotta Floriana**, nata a Erice (TP) il 30/07/1977, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 26/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Ingrasciotta Floriana è stata iscritta al N. 684 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 07/04/2009;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Ingrasciotta Floriana non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

## DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Ingrasciotta Floriana**, nata a Erice (TP) il 30/07/1977, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 26/10/2021.

*Avverte l'Avv. Ingrasciotta Floriana che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/10/2021 dall'Avv. **Giliberti Marco**, nato a Erice (TP) il 16/07/1989, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Giliberti Marco** è stato iscritto al N. 999 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 03/04/2019;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Giliberti Marco** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

## DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Giliberti Marco**, nato a Erice (TP) il 16/07/1989, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28/10/2021.

*Avverte l'Avv. Giliberti Marco che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/10/2021

dall'Avv. **Cardella Daniela**, nata a Palermo l'11/10/1976, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 25/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Cardella Daniela** è stata iscritta al N. 507 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/11/2005;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Cardella Daniela** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Cardella Daniela**, nata a Palermo l'11/10/1976, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 25/10/2021.

*Avverte l'Avv. Cardella Daniela che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21/10/2021 dall'Avv. **Parrino Alice**, nata a Palermo il 12/08/1980, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 21/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Parrino Alice** è stata iscritta al N. 625 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 21/04/2008;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Parrino Alice** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

**DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Parrino Alice**, nata a Palermo il 12/08/1980, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 21/10/2021.

*Avverte l'Avv. Parrino Alice che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22/10/2021 dall'Avv. **Evangelista Francesca**, nata a Erice (TP) il 16/06/1976, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 25/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Evangelista Francesca** è stata iscritta al N. 560 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 15/12/2006;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Evangelista Francesca** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

**DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Evangelista Francesca**, nata a Erice (TP) il 16/06/1976, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 25/10/2021.

*Avverte l'Avv. Evangelista Francesca che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28/10/2021

dall'Avv. **Agliastro Antonio**, nato a Erice (TP) il 13/01/1986, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28/10/2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Agliastro Antonio è stato iscritto al N. 913 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Agliastro Antonio non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Agliastro Antonio**, nato a Erice (TP) il 13/01/1986, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28/10/2021.

*Avverte l'Avv. Agliastro Antonio che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.*

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ALBO AVVOCATI - ACCERTAMENTO IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ)**, il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante l'accertamento della sussistenza di una eventuale ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il contestuale svolgimento da parte dell'Avv. ===== di attività lavorativa alle dipendenze del =====.

Riferisce che il =====, con pec del 15/10/2021, ha trasmesso copia del contratto individuale di lavoro a tempo parziale e indeterminato sottoscritto dall'Avv. ===== e copia della pianta organica =====.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evince in maniera incontrovertibile che l'Avv. ===== con contratto individuale di lavoro a tempo parziale e indeterminato con inquadramento quale =====.

In conseguenza di ciò, sussiste una evidente ipotesi di incompatibilità, a norma dell'art. 18 della Legge professionale n. 247/2012, ostativa alla permanenza dell'Avv. ===== nell'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio, preso atto delle risultanze emerse dall'attività istruttoria espletata, udita la relazione del Consigliere Segretario, all'unanimità, delibera l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dell'Avv. =====, dall'Albo professionale, a norma dell'art. 17, comma 9°, lett. a) della Legge 247/2012. Dispone altresì, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 12 della citata Legge 247/2012, di invitare l'Avv. ===== a presentare eventuali osservazioni sulla decisione che il Consiglio sarà tenuto ad adottare e di comunicare che è sua facoltà chiedere di essere sentita personalmente.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.10.2021 dalla Dott.ssa **De Maria Antonella**, nata a Erice (TP) il 22/03/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa De Maria Antonella è stata iscritta al n. 2934 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 25/11/2020; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa De Maria Antonella è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **De Maria Antonella**, nata a Erice (TP) il 22/03/1995, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27.10.2021 dal Dott. **Fatone Mauro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Fatone Mauro è stato iscritto al n. 2918 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 11/06/2020; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Fatone Mauro è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro; Visto l'art. 17,

comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Fatone Mauro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame del nono punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott.ssa **Reina Laura**, nata a Erice (TP) il 09/11/1996, iscritta al N. 2931 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 04/12/2019, Dott. **Mione Mauro Gaspare**, nato a Erice (TP) il 03/11/1990, iscritto al N. 2904 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/03/2020, Dott. **Palermo Salvatore**, nato a Erice (TP) il 17/10/1986, iscritto al N. 2903 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/02/2020, Dott. **Bonfiglio Stefano**, nato a Erice (TP) il 14/09/1988, iscritto al N. 2919 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/06/2020, Dott.ssa **La Rocca Chiara**, nata a Erice (TP) il 08/08/1994, iscritta al N. 2885 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/11/2019, Dott.ssa **Accardo Francesca**, nata ad Alcamo (TP) il 01/01/1993, iscritta al N. 2909 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/04/2020, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Presidente, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Orlando Maria in relazione alla posizione del Dott. Palermo Salvatore, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 28/10/2021 presentata dalla Dott.ssa =====, iscritta al N. 2957 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021 e ammessa a far data dal 20/01/2021 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio

forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende atto e autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente de 25/10/2021 del Presidente per l'accREDITamento (con n. 3 C.F. ordinari) del convegno in modalità da remoto dal titolo "Profili sostanziali e processuali della disciplina sul licenziamento" in programma il prossimo 11 novembre 2021, organizzato dalla Camera Civile di Trapani. Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che la Camera Civile, unitamente all'istanza di accREDITamento presentata il 23/10/2021, ha richiesto al Consiglio di valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa concedendo un contributo economico a sostegno delle spese organizzative sostenute. Il Consiglio., previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di patrocinare l'evento con la concessione di un contributo economico di € 200,00.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 21/10/2021, con la quale l'Avv. ===== ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere all'Avv. ===== l'esonero parziale per l'anno 2021 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 8 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio Istanze di riconoscimento crediti formativi depositate in data 13.09.2021 e 14.09.2021 dall'Avv. =====:

===== omissis =====

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del dodicesimo punto dell'ordine del giorno (ESAME PREVENTIVI),** il Consigliere Segretario comunica che la DigitalPa s.r.l. con sede in Cagliari, con nota del 30.09.2021, ha trasmesso preventivo per l'acquisto al costo annuo di € 1.440,00, Iva esclusa, del software TrasparenzaPA, soluzione web per adempiere agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (Codice della Trasparenza). Il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Tesoriere Avv. Brigida Adamo, rinvia ogni decisione alla seduta del 25/11/2021.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del tredicesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE),** il Consigliere Segretario comunica che Concilium A.D.R. – Alta Scuola di Formazione legale, con email del 19.10.2021, ha trasmesso nota pubblicitaria in relazione ai “Corsi a distanza per Mediatori civili (54 ore) e corsi di aggiornamento (18 ore). Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al tredicesimo punto dell'ordine del giorno (VARIE),** il Consigliere Segretario comunica che l'Unione CRINT Italiane che riunisce i rappresentanti per le Relazioni Internazionali degli Ordini degli Avvocati Italiani, con nota del 15.10.2021, ha trasmesso invito a partecipare all'Unione CRINT Italiane. Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno (COMITATO PARI OPPORTUNITÀ)** e il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Castiglione Giacomina, n. q. di Presidente C.P.O. del COA, con istanza del 26/10/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad € 350,90 per la partecipazione alla riunione della RETE CPO tenutasi a Roma lo scorso 15 ottobre 2021. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Giacomina Castiglione dell'importo pari ad € 350,90, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

\*\*\*\*\*

Terminato l'esame dei punti all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Avv. Castiglione Giacomina, n. q. di Presidente C.P.O. del COA di Trapani, la quale riferisce di avere interloquuto con il Presidente del Tribunale di Trapani in merito all'intitolazione dello spazio verde posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia, a Lidia Poët, la prima donna avvocato in Italia, come da richiesta scritta consegnatagli brevi manu.

Propone, inoltre, di conferire, nel corso della cerimonia di cui sopra, nella data ancora da concordare con la Presidenza del Tribunale, un riconoscimento all'Avv. Anna Marino, "la prima donna avvocato toga d'oro del Foro di Trapani".

Comunica inoltre che, in vista del 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono stati presi contatti con la Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trapani, Dott.ssa Daniela Troja, per definire un programma di massima delle iniziative per promuovere questa importante ricorrenza.

Infine, rende noto che il C.P.O. del COA di Palermo, il prossimo 3 dicembre 2021, organizzerà un webinar sulla condizione carceraria femminile con la collaborazione del C.P.O. del COA di Trapani.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 novembre 2021 alle ore 12,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo